

La Cassazione apre ai patti sui rapporti patrimoniali stipulati prima delle nozze

IL Sole 24 Ore | NORME E TRIBUTI | 12 AGOSTO 2025 | Angelo Busani

La Cassazione apre agli accordi prematrimoniali. Siamo ancora lontani dai contenuti del contratto stipulato tra il boss di Amazon Jeff Bezos e Lauren Sanchez che, prima delle nozze celebrate a Venezia, hanno fissato paletti praticamente su tutto, scappatelle comprese, ma la Suprema Corte aggiunge ora un'altra tappa di un cammino che sembra irreversibile. Con l'ordinanza n. 20415 la Cassazione ha infatti giudicato lecito l'accordo tra marito e moglie con il quale, in caso di separazione, il marito si impegna a restituire alla moglie il denaro di proprietà della moglie e da costei speso per pagare le spese di ristrutturazione di una casa di proprietà del marito. Si tratta del l'ultimo episodio giurisprudenziale in tema di patti stipulati in corso di matrimonio in vista dell'eventualità della separazione o del divorzio. In termini tecnico-giuridici, la decisione viene argomentata con la considerazione che l'accordo oggetto di giudizio era qualificabile come contratto atipico diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela (articolo 1322 del Codice civile) sospensivamente condizionato all'evento della separazione coniugale. In altre parole, la separazione non è intesa dalla Cassazione come "causa" dell'accordo, ma come accadimento dal quale dipende l'efficacia delle pattuizioni stipulate dai coniugi (nel caso specifico, l'obbligazione di restituzione del denaro prestato dalla moglie al marito). Da una parte è indubbio che quest'ultima sintetica decisione non debba essere letta come la definitiva svolta dei giudici di legittimità nel senso della liceità dei patti con i quali i coniugi (o i futuri coniugi) convengono sistemazioni patrimoniali in caso di separazione o divorzio. Basti rammentare infatti che la Cassazione (n. 11012/2021, in Il Sole 24 Ore del 6 maggio 2021) ha ribadito il suo tradizionale orientamento secondo il quale dall'articolo 160 del Codice civile deriva una irrimediabile nullità, per illiceità della causa, di qualsiasi patto di contenuto patrimoniale (anche se estremamente favorevole per il coniuge avente diritto all'assegno di separazione o di divorzio) che i coniugi stipulino in vista della crisi coniugale, e ciò anche in quanto questo patto potrebbe influire sulla volontà dei coniugi di cessare il rapporto matrimoniale o di proseguirlo (gli stessi concetti erano già stati affermati, ad esempio, anche nelle decisioni n. 2224/2017 e n. 5302/2006). D'altra parte, nemmeno si può squalificare l'ordinanza 20415/2025 come episodio privo di rilievo; e, anzi, appare fondata la considerazione secondo cui questa decisione potrebbe finalmente segnare l'irreversibilità di un percorso che, in breve, potrebbe portare i patti preconiugali o coniugali a non essere più considerati in termini di illiceità per ragioni «di principio», e cioè in quanto ritenuti lesivi di una tradizionale idea di famiglia come valore superiore e indisponibile rispetto agli interessi dei suoi singoli componenti (siano essi coniugi, futuri coniugi o ex coniugi), la cui autonomia privata non sarebbe pertanto così ampia da poter confezionare pattuizioni inerenti ai loro rapporti patrimoniali. Depongono in questo senso diverse univoche considerazioni, in particolare che: O in Cassazione da tempo una notevole breccia si è aperta, rispetto al restrittivo orientamento tradizionale, circa la liceità di talune pattuizioni caso per caso osservate; da notare, ad esempio, che mentre oggi la deduzione della separazione quale condizione del patto matrimoniale è considerata in termini di liceità, in un passato nemmeno tanto remoto tale condizione era reputata illecita (Cassazione 2997/2009); O gli *agreements* coniugali sono leciti in molti Paesi caratterizzati da un grado di civiltà giuridica analogo al nostro e che, quindi, è inevitabile che dall'estero spiri un vento sempre più forte nel senso di sospingere anche in Italia una collettiva convinzione circa la legittimità dei patti coniugali e preconiugali; così come è accaduto tante volte in passato (si pensi al caso delle fideiussioni omnibus, del trust o delle polizze claims made) per istituti che, serenamente praticati all'estero, stentavano a essere considerati come utilizzabili nel nostro ordinamento; O anche in Cassazione si verifica un naturale ricambio generazionale e quindi può essere senz'altro decisivo che la materia sia presa in carico da giudici meno condizionati da studi tradizionali in quanto formati in un contesto più moderno rispetto a quello dei primi anni di applicazione delle norme della riforma del diritto di famiglia del 1975. Insomma, ferma restando l'illiceità di pattuizioni nel corso del matrimonio o anteriori a esso circa l'assegno di separazione o di divorzio e circa l'assolvimento (ai sensi dell'articolo 143 del Codice civile) degli inderogabili doveri di contribuzione ai bisogni della famiglia in relazione alle sostanze personali e alla capacità di lavoro di ciascuno dei coniugi, non pare più così ripida la strada di regolamentare i rapporti patrimoniali tra coniugi o futuri coniugi. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Sentenza n. 19304

del 21 agosto 2013 È valido il mutuo tra coniugi nel quale l'obbligo di restituzione è sottoposto alla condizione sospensiva dell'evento della separazione personale. La liceità dell'accordo è stata argomentata ritenendo il caso della separazione e del divorzio come una condizione sospensiva non affetta da invalidità Sentenza n. 18066

del 20 agosto 2014 Non può essere contestato l'accordo di separazione consensuale omologato dal tribunale (né può essere impugnata la sentenza di divorzio emanata su conclusioni conformi degli ex coniugi) con il quale gli ex coniugi pattuiscono sia in ordine ai loro rapporti patrimoniali sia in merito ad aspetti di natura personale, quali, ad esempio, quelli inerenti all'affidamento dei figli e alle modalità di visita dei genitori Sentenza n. 23713

del 21 dicembre 2021 Valido il patto prematrimoniale con il quale viene convenuto che, in caso di separazione o divorzio, un coniuge cederà all'altro un immobile di sua proprietà, quale indennizzo al coniuge cessionario delle spese da quest'ultimo sostenute per la ristrutturazione di altro immobile da adibirsi a casa coniugale. La liceità dell'accordo è stata argomentata ritenendo il caso della separazione e del divorzio come una condizione sospensiva Sentenza n. 13366

del 15 maggio 2024 Lecito l'accordo con il quale i coniugi ripartiscono tra essi (nella proporzione del 60% a carico del marito e del 40% a carico della moglie) le spese dell'abitazione e del mantenimento del figlio minore. Tale accordo è lecito in quanto può meglio rispecchiare le singole capacità economiche di ciascun coniuge o modulare forme di generosità spontanea tra i coniugi e in quanto è comunque finalizzato al soddisfacimento delle primarie esigenze familiari e dei figli Sentenza n. 20415

del 21 luglio 2025 È lecito l'accordo, durante il matrimonio, con il quale, sotto condizione sospensiva della separazione, il marito restituisce alla moglie il denaro di proprietà della moglie impiegato per ristrutturare la casa del marito e la moglie rinuncia alla proprietà di un'imbarcazione, dell'arredo di un appartamento e di una somma depositata in un conto corrente